

ALLEGATO "A" ALL'ATTO COSTITUTIVO DELL' ASSOCIAZIONE "SOCIETA' CULTURALE PER VETERINARI ARMONIE ANIMALI"

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e degli art. 36, 37 e 38 del Codice civile è costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata **"SOCIETA' CULTURALE PER VETERINARI ARMONIE ANIMALI"**, con sede legale in Meldola, Strada San Colombano Castelnuovo n.18.

L'Associazione è regolata dal presente statuto e dalle disposizioni di legge nel tempo. L'Associazione può essere affiliata anche ad altre associazioni accettandone i consigli e le direttive. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, se richiesto dalla legge.

ART. 2 SCOPO E STRUMENTI

L'Associazione, basata sui principi di libertà, solidarietà e aggregazione sociale, è una libera associazione di fatto, senza scopo di lucro, apolitica, apartitica, aconfessionale, non riconosciuta, che persegue finalità scientifiche e culturali ed è rivolta a tutti coloro che condividono lo scopo e le finalità per cui si è costituita, senza esclusione di sorta. L'Associazione conserva una posizione di piena autonomia nei confronti di qualsiasi ente o gruppo di interessi che possa orientare la ricerca medica e sceglie di appoggiarsi a circuiti finanziari etici che non investono in armamenti o che fanno investimenti che generano maggiori disuguaglianze.

Lo scopo principale dell'Associazione è organizzare una rete di associazioni, federazioni, società scientifiche, gruppi e privati cittadini ed essere un punto di riferimento che coinvolga professionisti della salute (medici veterinari) e singoli individui che condividono la loro vita con un animale, in modo da porre le basi per una Medicina Veterinaria rinnovata, personalizzata,umanizzata, etica e sostenibile.

L'Associazione si propone di:

- creare un ponte tra il modello scientifico e il contributo portato dalle medicine non convenzionali;
- promuovere progetti di ricerca e di studio nel campo delle medicina veterinaria includendo, qualora sia possibile, il mondo scientifico convenzionale e la Medicina Non Convenzionale (omeopatia, medicina cinese-agopuntura, medicina antroposofica, fitoterapia, omotossicologia, fiori di Bach, e tutti i metodi che vengano ritenuti idonei al benessere psicofisico dell'animale);
- mantenere la salute degli animali attraverso una alimentazione sana, equilibrata, biologicamente adatta e sostenibile; ridurre ed eliminare l'uso di medicinali che danneggino l'ambiente;
- incentivare il consumo di materie prime sostenibili; proporre nuovi modelli di relazione con il proprio animale;
- fornire alle persone supporti tecnici (libri, documenti, esperienze pratiche, ecc.) per informarsi e formarsi; fornire una lista di contatti utili in filiera di prossimità come supporto al cambiamento.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione può avvalersi dell'organizzazione di congressi, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, audiovisivi, siti internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione, sia a livello nazionale e locale che internazionale.

L'Associazione può inoltre:

- organizzare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, in collaborazione con enti pubblici e privati preposti a tale scopo, per migliorare lo stato di salute degli animali seguendo il concetto **"One Health"**, con interventi di informazione, formazione e prevenzione in materia ambientale, alimentare e sulla cura delle malattie (riconoscendo che le persone, gli animali e l'ambiente sono indissolubilmente legati, il concetto di **"One Health"** mira a promuovere e migliorare la salute attraverso un approccio sistemico al fine di superare la tendenza a medicalizzare la vita degli animali);
- promuovere e svolgere attività editoriali diffondendo anche a mezzo stampa e altri mezzi

multidimensionali i risultati di ricerche e studi;

- promuovere, progettare e realizzare pubblicazioni, materiali informativi e didattici su supporto cartaceo, informatizzato e video, anche in collaborazioni con altri enti o privati, inerenti le attività e le materie promosse, organizzate e gestite dall'Associazione;
- promuovere e curare, direttamente e/o indirettamente (in collaborazione con altri enti e/o privati) la redazione, l'edizione e la distribuzione (anche on - line) di testi, di libri, giornali periodici (escluso quotidiani) dispense, notiziari e indagini attraverso ogni mezzo di comunicazione, inerenti le attività e le materie promosse, organizzate e gestite;
- compiere qualsiasi azione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché svolta nel rispetto delle leggi dello Stato Italiano;
- concedere attestati agli associati per i risultati conseguiti sul lavoro personale e per il particolare interessamento, dinamicità e operatività dimostrati e acquisiti nei vari campi dell'oggetto sociale.

ART. 3: SOCI

I soci dell'Associazione accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità. I soci si dividono in: membri fondatori, membri effettivi, membri sostenitori e membri onorari.

Sono membri fondatori coloro che hanno stipulato l'atto costitutivo dell'Associazione e partecipano di diritto all'associazione. I membri fondatori non pagano quote associative o di partecipazione, hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche elettive.

Sono membri effettivi tutti i laureati in medicina veterinaria di nazionalità italiana che ne facciano richiesta. I membri effettivi hanno diritto di voto e possono ricoprire cariche elettive.

Possono divenire membri sostenitori i medici veterinari di altre nazionalità, gli studenti in medicina veterinaria e tutti i cittadini che ne condividono le finalità. I membri sostenitori non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

Possono divenire membri onorari tutti coloro che si sono particolarmente distinti per l'attività relativa alle Medicine non Convenzionali od hanno contribuito in maniera meritoria nei confronti dell'Associazione. I membri onorari non pagano quote associative o di partecipazione, non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.

I membri fondatori, effettivi e sostenitori sottoscrivono la tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno. In questo modo assumono la qualifica di socio.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio, che andrà motivato, è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenni dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

I soci hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata a/r;
- per morosità: il socio infatti che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon sodalizio;
- per decesso.

ART. 4: FINANZA E PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti anche con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;
- dai contributi per le attività istituzionali;
- da eventuali contributi di enti pubblici, di privati, di associazioni (generalmente finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti);
- dall'utile derivante da occasionali attività aventi lo scopo indicizzato al conseguimento delle finalità associative;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'esercizio finanziario chiude al 31 agosto di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 5: QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo approvato. Sarà facoltà del Consiglio Direttivo determinare tale quota in misura differenziata per le singole categorie di membri in base ai criteri che l'Assemblea stessa intenderà adottare. I versamenti delle quote associative non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato. Il versamento della quota non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 6: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale dei soci (ordinaria e straordinaria);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- Il Tesoriere.

ART. 7: ASSEMBLEA

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunione ordinaria e straordinaria. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione solo i soci effettivi in regola con il versamento della quota annua.

Vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi ed il principio del voto singolo. Vigeva la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine

del giorno. In tal caso la stessa dovrà essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con posta elettronica almeno 8 giorni prima della data di convocazione.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega. Non è ammessa più di una delega per ogni associato presente.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, e sono espresse con voto palese, tranne quando l'Assemblea non lo ritenga opportuno.

All'Assemblea dei soci spetta:

- decidere sulla relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- deliberare sul rendiconto consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere il Consiglio Direttivo.

Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, è composto di un minimo di tre soci eletti dall'Assemblea tra i soci dell'Associazione in regola con il versamento delle quote da almeno tre anni consecutivi e che abbiano raggiunto la maggior età. All'elezione del Consiglio Direttivo partecipano tutti i soci maggiorenni riuniti in Assemblea, senza possibilità di deleghe. Nel proprio ambito, il Consiglio Direttivo, nomina il Presidente, Il Vicepresidente, Il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo potrà essere richiesta dal Presidente e da ognuno dei Consiglieri, il richiedente potrà proporre l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento della convocazione, che deve avvenire con posta elettronica almeno 4 giorni prima della data di convocazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno 1/3 dei componenti, con un minimo di tre;

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti ed, a parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario o lo richiedono gli altri consiglieri e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- deliberare sulle domande di ammissione a socio;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per morosità e indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
- assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci aderenti durante l'attività sociale;
- adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci, che si dovessero rendere necessari;
- redigere il regolamento interno dell'Associazione;
- redigere il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- fissare la data dell'Assemblea ordinaria dei soci (almeno una volta all'anno); convocare l'Assemblea straordinaria qualora la ritenga necessaria o venga richiesta dai soci;
- programmare l'attività dell'Associazione rispettando le finalità dell'Associazione e le direttive dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all'art. 38 del Codice Civile.

ART. 9: ALTRI ORGANI

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, provvede alla conservazione dei documenti e della proprietà dell'Associazione.

ART. 10: AREE DI ATTIVITÀ

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

ART. 11: ESTINZIONE E SCIoglIMENTO

La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 agosto 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere adottati con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa verranno attribuiti ad una associazione o ad altro ente, scelti dall'Associazione avente fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

ART. 12: CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto troverà applicazione la disciplina stabilita dal Codice Civile per le persone giuridiche private.

ART. 13: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile, alle normative vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazionismo.

Il presente Statuto è stato letto, discusso, approvato e sottoscritto dai soci fondatori a Meldola, in data 29/02/2016.

I soci Fondatori:

Venezia Pietro Luciano

Cattinelli Stefano

Ragazzon Alessandro

Romanini Claudia